



31 agosto 2026 (RM 1282/2026)

MM 10/2026 concernente il mandato di prestazione all'Ente Acqua Locarno¹

1	Introduzione	2
2	Mandato di prestazione	2
2.1	2. Premesse	2
2.2	3. Gestione LEA	2
2.3	4. Oggetto e scopo del mandato di prestazione	2
2.4	5. Durata determinata	2
2.5	6. Accordi futuri	3
2.6	7. Disdetta straordinaria	3
2.7	8. Proprietà degli impianti	3
2.8	9. Quantitativi	3
2.9	10. Gestione.....	3
2.10	11. Compiti del gestore.....	3
2.11	12. Gestione tecnica e manutenzione ordinaria	3
2.12	13. Gestione amministrativa.....	4
2.13	14. Assicurazione qualità	4
2.14	15. Modalità di fatturazione e procedure d'incasso.....	4
2.15	16. Remunerazione del Gestore	4
2.16	17. Situazione d'emergenza e 18. Interruzione – sospensione – malfunzionamento erogazione	4
2.17	19. Clausola di esclusione delle responsabilità	4
2.18	20. Intervento di ripristino generale e 21. Obblighi del Comune	4
2.19	22. Obblighi del Gestore	4
2.20	23. Divieto di cessione del contratto e dei diritti / obblighi derivanti ...	4
2.21	24. Contestazioni	4
2.22	25. Informazione e consultazione.....	5
2.23	26. Modifiche di contratto.....	5
2.24	27. Entrata in vigore	5
2.25	28. Distribuzione.....	5
3	Conclusioni	5
3.1	Attribuzione MM	5
3.2	Proposta di decisione	6
4	Abbreviazioni e allegati.....	6
5	Mandato di prestazione	7

¹ IOP.2023.13

Gentile signora Presidente
Gentile signore ed egregi signori Consiglieri comunali

Vi sottoponiamo per approvazione il mandato di prestazione all'Ente Acqua Locarno.

1 Introduzione

In data 13 giugno 2023 il Consiglio comunale approvava il MM 9/2023 concernente il credito a posteriori di CHF 206'000.— da destinare al collegamento con l'AAP Locarno-SE Montedato.

A seguito di questa opera, l'impianto essendo integrato in una rete idrica sovracomunale, sono da regolare alcuni aspetti bilaterali con i partners.

In particolare, sono due, ossia:

- a. definire i compiti che il Gestore svolgerà per conto del Comune;
- b. disciplinare gli aspetti finanziari relativi al servizio di approvvigionamento e distribuzione.

Prima di giungere a questa proposta di accordo, gli Esecutivi di Lavertezzo e Locarno hanno sottoscritto, in data 22 maggio 2023, una dichiarazione d'intenti. Questo documento ha regolato i rapporti bilaterali sul concetto di realizzazione delle infrastrutture del MM 9/2023, unitamente alla tassa base e tasso d'uso per l'approvvigionamento idrico con Locarno.

2 Mandato di prestazione

Questo mandato di prestazione è lo standard utilizzato da LEA con i propri utenti, adattato alla nostra realtà.

2.1 2. Premesse

Dà un quadro generale e preliminare della situazione dei due Enti
Con la sottoscrizione del mandato, la dichiarazione d'intenti del 22 maggio 2023 decadrà.

2.2 3. Gestione LEA

Nulla da segnalare.

2.3 4. Oggetto e scopo del mandato di prestazione

Questo capitolo definisce in quale macro area LEA opererà per il Comune.

2.4 5. Durata determinata

LEA, per esigenze proprie, non redigono un mandato di prestazione a tempo indeterminato, ma solo per un periodo di 4 anni, rinnovabile.

2.5 6. Accordi futuri

Si concorda una possibile rinegoziazione del mandato (1 anno prima della scadenza).

Le parti possono disdire il mandato con un preavviso di 6 mesi; caso contrario esso si rinnova per ulteriori 4 anni.

Il Consiglio comunale delega all'Esecutivo la competenza di effettuare adeguamenti, rinnovi o modifiche del mandato, con la possibilità di sottoporli comunque all'Organo legislativo.

Oltre a ciò, le parti stabiliscono che un'eventuale fornitura di acqua a cura del Comune Cugnasco-Gerra, via rete Gerre di Sotto (Comune Locarno), non è ostacolata.

2.6 7. Disdetta straordinaria

Si introduce il concetto, sussidiario, a quello ordinario, di rescissione contrattuale per due motivi: gravi o straordinari.

Il capitolo dà la spiegazione delle accezioni di grave e straordinario.

2.7 8. Proprietà degli impianti

Si schematizza mediante un sinottico la situazione, che corrisponde a quanto iscritto a RFD.

2.8 9. Quantitativi

Si definisce cosa è fornito da LEA (esubero) e il punto di fornitura (piano) in una situazione d'esercizio ordinario.

Parallelamente LEA pone dei limiti ai suoi obblighi di fornitura, senza risarcimento alcuno.

È pure regolamentata la fornitura in caso di esigenze puntuali, per esempio in caso d'incendio.

2.9 10. Gestione

Si definisce l'accezione di "gestione".

2.10 11. Compiti del gestore

Nulla da segnalare.

2.11 12. Gestione tecnica e manutenzione ordinaria

Nulla da segnalare.

2.12 13. Gestione amministrativa

Nulla da segnalare.

2.13 14. Assicurazione qualità

Nulla da segnalare.

2.14 15. Modalità di fatturazione e procedure d'incasso

Si codifica, oltre alla modalità del processo di fatturazione con LEA, anche quella con il Comune Cugnasco-Gerra, nel caso in cui la fornitura si dovesse attivare.

2.15 16. Remunerazione del Gestore

Come avviene per le tasse causali, si hanno due modalità di prelievo, fissa (tassa base, che rimane immutata per tutto il periodo contrattuale) e variabile (consumo, variabile durante il periodo contrattuale).

2.16 17. Situazione d'emergenza e 18. Interruzione – sospensione – malfunzionamento erogazione

Queste clausole di salvaguardia, permettono a LEA di non fornire acqua.

2.17 19. Clausola di esclusione delle responsabilità

LEA codifica gli ambiti, nei quali declina le proprie responsabilità, ad eccezione di quelle previste dalla L. sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici.

2.18 20. Intervento di ripristino generale e 21. Obblighi del Comune

Si fa accenno al principio della collaborazione, per garantire un servizio efficiente e celere, nonché ridurre al minimo i disservizi agli utenti, in considerazione che gli impianti sono interconnessi.

2.19 22. Obblighi del Gestore

Nulla da segnalare.

2.20 23. Divieto di cessione del contratto e dei diritti / obblighi derivanti

Nulla da segnalare.

2.21 24. Contestazioni

In considerazione che le parti contraenti sono organi o enti LOC, la giurisdizione è amministrativa e non civile.

2.22 25. Informazione e consultazione

S'introduce il principio delle buone relazioni fra le due parti contraenti.

2.23 26. Modifiche di contratto

Nulla da segnalare.

2.24 27. Entrata in vigore

Nulla da segnalare.

2.25 28. Distribuzione

Nulla da segnalare.

3 Conclusioni

3.1 Attribuzione MM

Richiamati gli art. 10 RALOC, 45 e 47 ROC, si attribuisce alla

***Commissione della gestione
Commissione delle petizioni***

l'esame del seguente MM.

Le Commissioni potranno prendere visione dell'intera documentazione, al fine di formulare il necessario rapporto all'indirizzo del Consiglio Comunale (art. 71 e 105 LOC).

Rammentiamo, tuttavia, che i lavori commissionali e dei singoli membri sono vincolati all'obbligo di discrezione e riserbo, in ossequio alle disposizioni della LOC (in particolare l'art. 104).

Pertanto, si invita a voler esaminare ed allestire, per iscritto, i rapporti commissionali, i quali dovranno essere depositati, presso la Cancelleria comunale, almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio comunale.

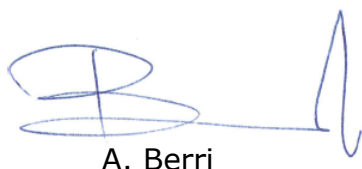
La domanda per l'ottenimento della documentazione o della presenza del Capo dicastero ci dovrà pervenire in forma scritta almeno 7 giorni prima della data dei lavori commissionali.

3.2 Proposta di decisione

Visto quanto sopra esposto e richiamato l'art. 193a LOC, vi invitiamo ad approvare quanto segue:

1. il mandato di prestazione all'Ente Acqua Locarno;
2. il periodo di validità di cui al punto 1., inizia al 01.01.2027 e cessa al 31.12.2030;
3. la nomina di 1 membro in seno alla Commissione consultiva LEA (art. 25.2 Mandato di prestazione);
4. l'entrata in vigore a decorrere dall'1 gennaio 2027, dopo la ratifica da parte della Sezione enti locali.

PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO
Il Sindaco: Il Segretario:



A. Berri



D. Gianella

4 Abbreviazioni e allegati

art.	articolo/articoli.
cpv	capoverso.
let.	lettera.
MM	messaggio municipale.
RALOC	Regolamento d'applicazione della legge organica comunale.
RM	risoluzione municipale.
ROC	Regolamento organico comunale.

5 Mandato di prestazione

MANDATO DI PRESTAZIONE

PER LA FORNITURA ALL'INGROSSO DI ACQUA POTABILE

NEL COMUNE DI

LAVERTEZZO

1 marzo 2024

Indice

1	Parti contraenti	2
2	Premesse	2
3	Gestione di LEA	2
4	Oggetto e scopo del mandato di prestazione	2
5	Durata determinata	3
6	Accordi futuri	3
7	Disdetta straordinaria	3
8	Proprietà degli impianti	3
9	Quantitativi	3
10	Gestione	4
11	Compiti del Gestore	4
12	Gestione tecnica e manutenzione ordinaria	4
13	Gestione amministrativa	4
14	Assicurazione qualità	5
15	Modalità di fatturazione e procedure d'incasso	5
16	Remunerazione del Gestore	5
17	Situazioni d'emergenza	6
18	Interruzione – sospensione – malfunzionamento erogazione	6
19	Clausola di esclusione delle responsabilità	6
20	Intervento di ripristino generale	6
21	Obblighi del Comune	7
22	Obblighi del Gestore	7
23	Divieto di cessione del contratto e dei diritti / obblighi derivanti	7
24	Contestazioni	7
25	Informazione e consultazione	7
26	Modifiche di contratto	8
27	Entrata in vigore	8
28	Distribuzione	8

1 Parti contraenti

- **Comune di Lavertezzo**, rappresentato dal suo Municipio

(di seguito "**Comune**")

- **Locarnese Ente Acqua, Locarno**

(di seguito "**LEA**" o "**Gestore**")

(di seguito le "**Parti**")

2 Premesse

- 2.1 Il *Comune* è responsabile per tutto quanto concerne l'approvvigionamento idrico nel proprio comprensorio. Salvo altri accordi con terze *Parti*, egli è proprietario delle strutture necessarie all'approvvigionamento e alla distribuzione di acqua potabile che servono in modo diretto i bisogni dei cittadini o utenti siti nel comprensorio di distribuzione del *Comune*.
- 2.2 Il *Comune* (direttamente o per il tramite della propria Azienda comunale dell'acqua potabile) è il primo garante del servizio nei confronti dell'utenza, come previsto dalla Legge sull'approvvigionamento idrico.
- 2.3 L'impianto di telegestione della rete del *Comune* è collegato al Centro comando del *Gestore* limitatamente al serbatoio denominato **Bugaro 2**. Tale collegamento conferisce al *Gestore* esclusivamente diritti di visualizzazione, senza alcuna facoltà di parametrizzazione, modifica, comando o intervento sugli impianti del *Comune*.
- 2.4 Il *Gestore* dispone delle risorse, delle competenze e del personale necessario per assicurare la fornitura all'ingrosso di acqua potabile.
- 2.5 Il presente Mandato di prestazione annulla e sostituisce ogni eventuale accordo precedentemente sottoscritto dalle *Parti* in relazione alla fornitura all'ingrosso di acqua potabile.
- 2.6 Le presenti premesse sono parte integrante del Mandato di prestazione.

3 Gestione di LEA

- 3.1 La gestione di LEA si basa sui principi dell'efficienza, della qualità, dell'economicità del servizio e, per quanto concerne la determinazione delle tariffe, dell'equilibrio finanziario. Essa avviene nel rispetto dello Statuto di LEA, delle disposizioni legali e regolamentari applicabili, nonché dei principi generali che disciplinano l'approvvigionamento idrico, la gestione dei servizi pubblici e l'attività degli enti di diritto pubblico.

4 Oggetto e scopo del mandato di prestazione

- 4.1 Sulla base del presente contratto il *Comune* affida a *LEA* la fornitura all'ingrosso di acqua potabile ad integrazione dell'approvvigionamento autonomo del *Comune*.
- 4.2 In particolare, lo scopo del presente Mandato di prestazione è quello di:
 - a. definire i compiti che il *Gestore* svolgerà per conto del *Comune*
 - b. disciplinare gli aspetti finanziari relativi al servizio di approvvigionamento e distribuzione (erogazione) di acqua potabile.

5 Durata determinata

- 5.1 La fornitura all'ingrosso di acqua potabile è affidata al Gestore tramite il presente Mandato di prestazione per la durata determinata di 4 (quattro) anni.
- 5.2 Il contratto ha inizio in data 1° gennaio 20xx e scadrà il 31 dicembre 20xx.

6 Accordi futuri

- 6.1 Un anno prima della scadenza e meglio entro il 31 dicembre 20xx, le Parti valuteranno la possibilità di proseguire la collaborazione futura, definendo le nuove condizioni contrattuali con particolare riguardo agli aspetti tecnici e finanziari. In assenza di disdetta scritta da parte di una delle Parti almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, il presente mandato si rinnova tacitamente per un ulteriore periodo di 4 (quattro) anni, alle medesime condizioni, salvo eventuali adeguamenti concordati per iscritto tra le Parti.
- 6.2 In caso di circostanze particolari, quali processi aggregativi tra Comuni, le Parti s'impegnano a rivedere il presente mandato e ad adeguarlo puntualmente alla mutata situazione. Per il Comune, la competenza decisionale in merito ad eventuali adeguamenti, rinnovi o modifiche del presente mandato è delegata al Municipio, riservata la facoltà di sottoporre l'oggetto per ratifica al Legislativo comunale qualora ciò sia richiesto dal diritto comunale applicabile o dalla natura della decisione.
- 6.3 Al fine d'aumentare il quantitativo d'acqua fornibile dal Gestore nei termini stabiliti all'art. 9 del presente mandato, il Comune può sottoscrivere un accordo di fornitura con il Comune di Cugnasco-Gerra, finalizzato a sottendere il quartiere delle Gerre di Sotto (Città di Locamo), di norma alimentato dalla rete del Gestore, a quello del Comune di Cugnasco-Gerra. Detto collegamento può avvenire presso la camera tecnica "CT Sassariante". La sottoscrizione di un accordo in questo senso, tra il Comune ed il Comune di Cugnasco-Gerra, non costituisce in nessun modo o misura un vincolo per il Gestore, il quale in ogni caso può decidere in piena autonomia come alimentare il proprio acquedotto.

7 Disdetta straordinaria

- 7.1 Il Mandato di prestazione può essere disdetto con preavviso di 6 (sei) mesi per una scadenza qualsiasi per motivi gravi o circostanze straordinarie.
- 7.2 Costituisce in particolare motivo grave il mancato ossequio da parte del Comune delle istruzioni / indicazioni tecniche del Gestore relative al buon funzionamento del servizio di fornitura all'ingrosso di acqua potabile.
- 7.3 Costituiscono inoltre motivo grave carenze e/o negligenze da parte del Gestore nell'esecuzione dei compiti oggetto del presente Mandato di prestazione.

8 Proprietà degli impianti

- 8.1 L'impianto presso il quale avviene la fornitura d'acqua all'ingrosso, comprese le apparecchiature in esso contenute è e resta di proprietà del Comune. Detto punto di fornitura figura nell'allegato no. I.

9 Quantitativi

- 9.1 Il Gestore s'impegna a fornire al Comune l'acqua in esubero dal proprio acquedotto sul piano. La quantità d'acqua fornita può essere ridotta o persino azzerata in funzione: della situazione idrica, della manutenzione degli impianti del Gestore, di problemi agli impianti del Gestore, di problemi di potabilità o d'altri problemi. La diminuzione o l'azzeramento del quantitativo d'acqua

fornito per i motivi di cui sopra, non dà diritto al *Comune* a nessun tipo di risarcimento o indennizzo.

- 9.2 Eventuali scambi di acqua tra il *Comune* e il *Gestore* vengono compensati automaticamente dai dispositivi di misura (saldo positivo se il fornitore è il *Gestore*, negativo se il fornitore è il *Comune*).
- 9.3 Il concetto di fornitura esposto al capoverso 9.1, è riferito ad una situazione d'esercizio ordinaria. In caso d'esigenze puntuali (durata compresa tra 0 e 6 ore) superiori (es. incendio, perdite, etc.), il *Gestore* s'impegna secondo le proprie possibilità a fornire un quantitativo maggiore.

10 Gestione

- 10.1 Per gestione si intendono tutte le operazioni tecniche atte a garantire un servizio ottimale di fornitura all'ingrosso dell'acqua potabile, nonché le operazioni amministrative e finanziarie legate in particolare alla fatturazione e all'incasso delle prestazioni eseguite e dei servizi erogati.

11 Compiti del Gestore

- 11.1 Il *Gestore* avrà quali compiti:
- a. La fornitura all'ingrosso secondo i quantitativi indicati (art. 9);
 - b. la gestione tecnica e la manutenzione ordinaria (art. 12);
 - c. la gestione amministrativa (art. 13);
 - d. l'assicurazione della qualità (art. 14).
- 11.2 Il *Gestore* eseguirà tali compiti conformemente ai requisiti di legge e a quanto previsto dalle norme tecniche riconosciute applicabili al settore.

12 Gestione tecnica e manutenzione ordinaria

- 12.1 Per gestione tecnica e manutenzione ordinaria si intendono le attività tecniche effettuate presso l'impianto in cui avviene la fornitura all'ingrosso di acqua potabile, nella misura in cui esse siano necessarie per garantire la regolare fornitura. In particolare:
- a. la pianificazione del potenziamento e del rinnovo delle infrastrutture;
 - b. la disponibilità d'intervento del servizio di picchetto;
 - c. il controllo generale dell'impianto, secondo quanto previsto dal manuale di autocontrollo del *Gestore*;
 - d. l'aggiunta/sostituzione dei materiali di consumo degli impianti di trattamento e disinfezione dell'acqua.
- 12.2 Restano escluse dai compiti del *Gestore* la manutenzione straordinaria, il rinnovo, il potenziamento, la sostituzione e l'adeguamento strutturale degli impianti e delle apparecchiature di proprietà del *Comune*, che rimangono di esclusiva competenza e a carico dello stesso, salvo diverso accordo scritto tra le *Parti*.

13 Gestione amministrativa

- 13.1 Per gestione amministrativa si intendono tutte le pratiche amministrative e burocratiche relative al servizio di fornitura all'ingrosso di acqua potabile. In particolare:
- a. la lettura dei misuratori di portata installati al punto di fornitura;
 - b. la fatturazione al *Comune*;
 - c. la comunicazione in caso di non conformità dell'acqua.

14 Assicurazione qualità

- 14.1 L'assicurazione della qualità dell'acqua fornita all'ingrosso viene effettuata tramite un sistema di autocontrollo conformemente ai dispositivi di legge in vigore, in particolare:
- la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr);
 - l'Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr);
 - l'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD).
- 14.2 Il sistema di autocontrollo è basato sui principi dell'HACCP (Hazard – Analysis – Critical – Control – Point), che consiste nell'analisi dei pericoli con conseguente gestione dei punti critici di controllo.

15 Modalità di fatturazione e procedure d'incasso

- 15.1 Le fatture o richieste di acconto relative alla fornitura all'ingrosso di acqua potabile vengono notificate a ritmo semestrale dal *Gestore* direttamente al *Comune* secondo i consumi registrati dai misuratori installati.
- 15.2 Nel caso il *Comune* sigli un accordo con il Comune di Cugnasco – Gerra, per la fornitura d'acqua all'acquedotto del *Gestore* come descritto all'art. 6.3 del presente mandato, il quantitativo d'acqua fornito dal Comune di Cugnasco – Gerra al *Gestore* presso la camera tecnica "CT Sassariante" e misurato attraverso il corrispondente misuratore di portata, sarà dedotto dal quantitativo d'acqua fornito dal *Gestore* al *Comune* presso la camera tecnica "CT Lavertezzo". In caso il quantitativo d'acqua fornito dal Comune di Cugnasco – Gerra al *Gestore* presso la camera tecnica "CT Sassariante", risulti superiore al quantitativo d'acqua fornito dal *Gestore* al *Comune*, il *Gestore* non si assumerà nessuna spesa.
- 15.3 Nel caso si attivi la fornitura d'acqua all'acquedotto del *Gestore*, nei termini descritti all'art. 15.2 del presente mandato, sarà introdotto un periodo di fatturazione supplementare, corrispondente a quello d'attivazione (apertura) del collegamento con il Comune di Cugnasco – Gerra.

16 Remunerazione del Gestore

- 16.1 L'importo che il *Comune* versa al *Gestore* per le prestazioni erogate in funzione del presente contratto, si compone come segue:
- importo fisso (si riferisce in particolare alle prestazioni proprie del *Gestore*: in particolare personale, mezzi, infrastrutture, logistica, costi generali, assicurazioni).
 - importo variabile (si riferisce ai costi variabili di approvvigionamento, produzione e trasporto al punto di fornitura: in particolare energia, costi di prestazioni di terzi e di materiale connessi alla gestione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla produzione, in particolare riparazione perdite, piccole modifiche, prodotti vari).
- 16.2 L'importo fisso è di principio fissato per la durata del presente mandato di prestazione ma potrà essere – su richiesta del *Gestore* – ricalcolato ogni due anni, in presenza di variazioni significative delle prestazioni e/o del quadro legale e normativo vincolante. La competenza decisionale per questo aggiornamento spetta – per quanto attiene il *Comune* – al suo Municipio.
- 16.3 L'importo variabile viene calcolato ad ogni fatturazione in base al quantitativo d'acqua erogato, rilevato dai misuratori di portata, eventualmente dedotto il quantitativo d'acqua fornito dal Comune di Cugnasco – Gerra al *Gestore*, nei termini descritti all'art.15 del presente contratto.
- 16.4 L'importo fisso concordato al momento della sottoscrizione del presente contratto, unitamente alla tariffa applicata per l'importo variabile, sono indicati nell'allegato no. II.

17 Situazioni d'emergenza

- 17.1 Il *Gestore* si riserva il diritto, in caso d'emergenza o penuria d'acqua, d'interrompere la fornitura d'acqua potabile al *Comune*. Nell'eventualità che il *Comune* sia confrontato con una situazione d'emergenza puntuale (durata 0 – 6 ore), il *Gestore* s'impegna, nel limite delle sue possibilità, ad attuare i provvedimenti necessari in questo senso e d'intesa con il *Comune*.
- 17.2 Restano riservate eventuali decisioni delle competenti istanze federali e cantonali.

18 Interruzione – sospensione – malfunzionamento erogazione

- 18.1 Il *Gestore* ha il diritto di sospendere/interrompere il servizio di erogazione dell'acqua potabile e/o telegestione in caso di problemi, in particolare nei seguenti casi:
- a. per cause di forza maggiore: quali eventi naturali, pericolo di guerra, disordini interni, scioperi, sabotaggi, atti di violenza, attentati, blackout elettrici;
 - b. eventi straordinari: quali perturbazioni, incendio, inondazioni, esondazioni, scariche atmosferiche, vento, neve, terremoti, slavine, smottamenti di terra, temporali ed altri eventi atmosferici o di altro tipo;
 - c. attività legate all'esercizio: quali lavori di riparazione a seguito di rotture, guasti, malfunzionamenti, manutenzioni, ampliamenti degli impianti e/o modifiche di tracciato o quant'altro.
- 18.2 Nei casi di sospensione prevedibili, il *Gestore* annuncia con congruo preavviso al *Comune* la prevista interruzione/sospensione. Negli altri casi non prevedibili, l'avviso sarà dato nel più breve lasso di tempo possibile.

19 Clausola di esclusione delle responsabilità

- 19.1 Nelle evenienze descritte agli articoli 17 e 18, è esclusa ogni responsabilità del *Gestore* e ogni diritto del *Comune* a indennizzi derivanti dall'interruzione, sospensione o mancato servizio di fornitura all'ingrosso di acqua potabile, anche qualora ne derivassero danni a persone, cose materiali o immateriali, danni patrimoniali o danni di qualsiasi altro genere, diretti o indiretti.
- 19.2 Il *Gestore* non si assume responsabilità per eventuali danni o malfunzionamenti alle apparecchiature/impianti infrastrutture del *Comune* derivanti dall'esercizio e/o dalle interruzioni di cui sopra.
- 19.3 Il *Gestore* non si assume responsabilità sulla qualità dell'acqua fornita. Il *Comune*, contestualmente al proprio sistema di controllo autonomo, è tenuto a verificare regolarmente la qualità dell'acqua fornita dal *Gestore*. Tuttavia, qualora il *Gestore* fosse a conoscenza di problemi legati alla qualità dell'acqua da lui fornita (es. possibili situazioni di non potabilità), è tenuto ad informare tempestivamente il *Comune*. Eventuali danni a persone e/o cose, di qualsiasi natura, non danno diritto al *Comune* ad alcun indennizzo di nessun tipo.
- 19.4 Resta riservata la responsabilità di *LEA* derivante dalla Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

20 Intervento di ripristino generale

- 20.1 In caso di guasti o rotture riscontrati da una delle due *Parti*, questa comunicherà tempestivamente all'altra il luogo, l'entità della problematica e la durata presumibile per la rimessa in servizio.
- 20.2 Gli interventi per il ripristino del servizio di fornitura all'ingrosso di acqua potabile, dovranno essere eseguiti unicamente da personale proprio adeguatamente formato o da una ditta specializzata, alla quale è stato conferito esplicito mandato dal proprietario dell'infrastruttura.

20.3 Le *Parti* si impegnano nel caso di guasti a fare tutto il possibile per ridurre al minimo la messa fuori servizio del collegamento e a ripristinarlo nel minor tempo ragionevolmente possibile.

20.4 Il ripristino della fornitura all'ingrosso di acqua potabile è effettuato secondo le priorità tecniche e operative stabilite dal *Gestore*, tenuto conto della sicurezza degli impianti, della qualità dell'acqua e della continuità del servizio.

21 Obblighi del Comune

21.1 Il *Comune* concede al *Gestore* l'occupazione gratuita dell'area pubblica per tutte le operazioni legate alla fornitura all'ingrosso di acqua potabile.

21.2 Il *Comune* interpone i suoi buoni uffici appoggiando presso i privati o enti pubblici le pratiche intese a:

- a. garantire il controllo della qualità dell'acqua erogata e gestire i flussi informativi con l'Autorità di vigilanza e controllo e l'utenza;
- b. ottenere i permessi per l'acquisto, l'occupazione e l'attraversamento di strade e terreni in relazione al servizio di fornitura all'ingrosso di acqua potabile;
- c. facilitare la costruzione e la posa di condotte di distribuzione e delle installazioni necessarie al servizio di erogazione acqua potabile.

22 Obblighi del Gestore

22.1 Gli obblighi del *Gestore* sono quelli indicati all'art.11 del presente mandato.

23 Divieto di cessione del contratto e dei diritti / obblighi derivanti

23.1 Le *Parti* si impegnano a non trasmettere ai loro successori in fatto ed in diritto i diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto.

23.2 Questo divieto di cessione del contratto e dei diritti/obblighi derivanti varrà anche in caso di trasformazione giuridica o cambiamento di ragione sociale di una delle *Parti*.

23.3 In via del tutto eccezionale, il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente contratto è permesso solo qualora siano cumulativamente adempiute le seguenti condizioni:

- a. vi sia accordo reciproco in tal senso delle *Parti*;
- b. i successori legali siano in grado di far fronte tecnicamente e finanziariamente agli impegni assunti.

24 Contestazioni

24.1 Divergenze che dovessero sorgere riguardo all'applicazione del presente contratto competono alla giurisdizione amministrativa ordinaria.

25 Informazione e consultazione

25.1 Il Municipio del *Comune* ed il Consiglio direttivo di *LEA*, per mezzo dei rispettivi servizi incaricati, si consultano e s'informano reciprocamente su importanti temi inerenti il servizio di approvvigionamento idrico.

25.2 Al fine di favorire il regolare scambio d'informazioni, *LEA* costituisce una Commissione consultiva nella quale ogni *Comune* servito è rappresentato con un membro.

25.3 Nel caso di temi o problemi particolari può essere istituito un gruppo di lavoro incaricato di valutare e proporre soluzioni a *LEA*.

26 Modifiche di contratto

- 26.1 Fatto salvo quanto previsto all'art. 6.2, ogni adattamento, modifica o complemento del presente mandato necessita la forma scritta. Restano riservate le competenze decisionali degli organi comunali secondo il diritto applicabile, segnatamente l'approvazione del Consiglio comunale qualora richiesta dalla natura o dalla portata della modifica.

27 Entrata in vigore

- 27.1 Il presente Mandato di prestazione entrerà in vigore con effetto al 1. gennaio 20xx^{xx} previa sottoscrizione da parte degli organi del *Gestore* e del Municipio del *Comune*, conseguente all'approvazione del Consiglio comunale del *Comune* ed alla successiva ratifica da parte della Sezione degli enti locali. Quest'ultima decisione non costituisce mera constatazione ma è fase integrante del procedimento di formazione e validità dello stesso Mandato di prestazione.

28 Distribuzione

- 28.1 Il presente contratto, con i suoi annessi, è redatto in due esemplari e sottoscritto dalle *Parti*. Un esemplare del contratto è depositato presso l'archivio del *Gestore* e l'altro presso il *Comune*.

Allegati

- I. Planimetria con indicazione del punto di fornitura
- II. Remunerazione del *Gestore*
- III. Statuto LEA (versione del 23.12.2022 – v 9.01)

Il Comune
Comune di Lavertezzo

Andrea Berri
Il Sindaco

Damiano Gianella
Il Segretario Comunale

Lavertezzo, _____

Il Gestore
Locarnese Ente Acqua

Marco Pellegrini
Il Presidente del Consiglio Direttivo

Flavio Galgiani
Il Direttore

Locarno, xx xxx 20xx

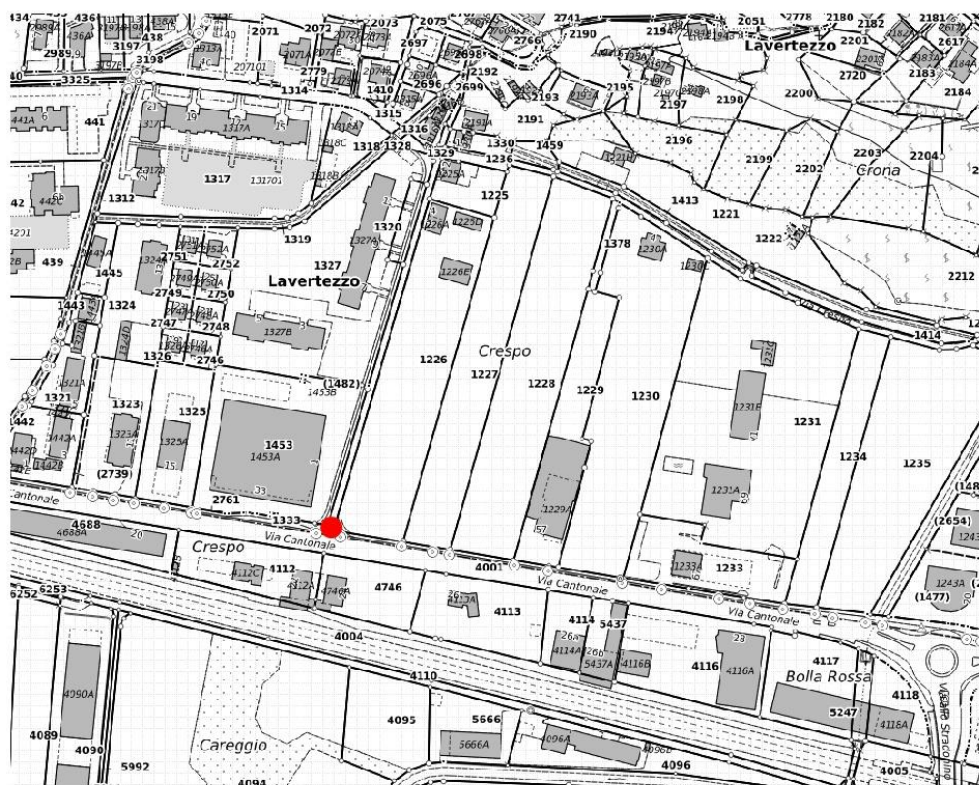
ALLEGATO I

Planimetria con indicazione del punto di fornitura

Comune: Lavertezzo

Fondo: 1328 e 6614 RFD Lavertezzo

Coordinate CH1903+/ MN 95: 2°71'424, 1°11'4'934 (± 6 metri)



ALLEGATO II

Remunerazione del gestore

Importo fisso

L'importo fisso che il *Comune* versa annualmente al *Gestore*, quale taxa d'abbonamento per la partecipazione a spese di gestione dell'impianto e costi generali (art. 16.1 lett. a) è pari a **Fr. 1'500.00 + IVA**.

Importo variabile

¹ L'importo variabile viene computato in funzione del quantitativo d'acqua fornito (art. 16.3) ad ogni fatturazione.

² Il prezzo unitario all'uscita della valvola sita all'impianto CT Lavertezzo è fissato a **0.60 Fr./m³ + IVA**.

ALLEGATO III

Statuto LEA

Statuto

Ente autonomo di diritto comunale

“Locarnese Ente Acqua”

Art. 1 Locarnese Ente Acqua

1. Il Comune di Locarno costituisce un ente autonomo di diritto comunale, secondo i dispositivi degli artt. 193c e segg. della Legge organica comunale (LOC), denominato **Locarnese Ente Acqua** (in seguito: LEA).
2. La LEA è un ente con personalità giuridica propria, autonomo rispetto all'Amministrazione comunale, con sede a Locarno.
3. Il Comune di Locarno ne garantisce gli impegni.
4. La LEA subentra al Comune di Locarno negli impegni da quest'ultimo già assunti in relazione a compiti attribuiti alla stessa LEA.
5. La LEA è senza scopo di lucro ed è esente da imposte federali, cantonali e comunali, riservate le decisioni delle competenti Autorità¹.

Art. 2 Scopi e compiti

1. La LEA è lo strumento operativo del Municipio per quanto attiene all'approvvigionamento idrico e alla distribuzione di acqua potabile e industriale.
2. La LEA assicura la gestione dell'approvvigionamento idrico e della distribuzione dell'acqua potabile e industriale nel comprensorio della Città di Locarno e di altri Comuni serviti sulla base di mandati di prestazione specifici, in conformità alle disposizioni della pertinente legislazione federale e cantonale e secondo le specifiche contenute nei mandati di prestazione stipulati.
3. La LEA può assumere altri compiti specifici su mandato remunerato del Cantone, della Città di Locarno e di altri Comuni, sia in regime di esclusività che in regime di libero mercato. In quest'ultimi ambiti la LEA opera in regime di libera concorrenza.
4. Restano riservate le competenze non delegabili degli organi comunali o di altre istanze secondo la LOC e le leggi speciali, così come le procedure previste da quest'ultime.
5. La LEA è amministrativamente attribuita al Dicastero competente della Città ed opera nel quadro e nel rispetto delle disposizioni emanate dagli organi di vigilanza e di regolamentazione preposti, sia in ambito igienico-sanitario che di commesse pubbliche.
6. In particolare la LEA:
 - a. provvede all'acquisizione, al mantenimento e al potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dei compiti affidati;
 - b. sottopone al Municipio le proposte d'investimento nella forma di una pianificazione pluriennale periodica, affinché il Consiglio comunale possa esprimersi sulla stessa e sul suo finanziamento tramite le tariffe di fornitura;

¹ In linea di principio l'esenzione non può venir concessa per le attività svolte in regime di libera concorrenza, ma unicamente per i compiti svolti in regime di esclusività (monopolio di fornitura, obbligo di allacciamento).

- c. sottopone al Municipio, e per suo tramite al Consiglio comunale, indipendentemente dall'importo del credito necessario, le richieste concernenti l'acquisto di beni immobili e l'assunzione di partecipazioni in enti o società terze.
7. La definizione dei rapporti tra la LEA e la Città di Locarno, rispettivamente i Comuni serviti, è regolata da mandati di prestazione. Competente per la sua approvazione è il rispettivo Consiglio comunale. Il rinnovo del mandato di prestazione deve essere concordato tra Municipio del Comune interessato e la LEA tramite la presentazione di un messaggio specifico al Consiglio comunale al più tardi dodici mesi prima della data di scadenza del mandato in scadenza.
8. Per l'esecuzione dei compiti attribuitigli, la LEA collabora con i servizi amministrativi e tecnici della Città di Locarno e dei Comuni serviti.

Art. 3 Competenze del Municipio della Città di Locarno

Il Municipio della Città di Locarno, in base al presente Statuto, esercita le seguenti competenze:

1. Concorda con la LEA le convenzioni ed i mandati di prestazione tra la Città e la LEA per quanto attiene al comprensorio cittadino e trasmette il relativo messaggio municipale al Consiglio comunale.
2. Esamina le proposte d'investimento della LEA e allestisce il messaggio municipale relativo alla pianificazione pluriennale periodica, trasmettendola per approvazione al Consiglio comunale.
3. Esamina le proposte di acquisto o di vendita di beni immobili e di partecipazioni sottoposte dalla LEA e allestisce il relativo messaggio municipale, trasmettendolo per approvazione al Consiglio comunale.
4. Approva il Preventivo annuale dalla LEA.
5. Esamina e approva il Consuntivo annuale dalla LEA, allestisce il relativo messaggio municipale e lo trasmette al Consiglio comunale per approvazione.
6. Esercita la vigilanza sull'attività dalla LEA.
7. Propone, in caso di gravi inadempienze, la revoca del Consiglio direttivo al Consiglio comunale e adotta se del caso le misure provvisorie necessarie.
8. Concorda con la LEA il Regolamento di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile (valido per tutto il comprensorio servito dalla LEA), allestisce il relativo messaggio municipale e lo trasmette al Consiglio comunale per approvazione.
9. Concorda e approva con la LEA l'ordinanza tariffale per gli utenti finali (valida per tutto il comprensorio servito dall'Ente).
10. Formula il messaggio municipale con le proposte di nomina per i membri del Consiglio direttivo di competenza del Consiglio comunale.
11. Formula il proprio preavviso vincolante in caso di nomina dei membri della Direzione dalla LEA.
12. Nomina l'ufficio di revisione dalla LEA.
13. Propone al Consiglio comunale il messaggio municipale concernente lo scioglimento dalla LEA.

Art. 4 Competenze del Consiglio comunale della Città di Locarno

Il Consiglio comunale della Città di Locarno, in base al presente Statuto, esercita le seguenti competenze:

1. Approva le convenzioni ed i mandati di prestazione tra la Città e la LEA per quanto attiene al comprensorio cittadino.
2. Approva la pianificazione pluriennale periodica per le opere d'investimento della LEA.
3. Approva il Consuntivo annuale della LEA.
4. Approva le proposte di acquisto o di vendita di beni immobili e di partecipazioni.
5. Esercita l'alta vigilanza sulla LEA.
6. Approva, in caso di gravi inadempienze, la revoca del Consiglio direttivo.
7. Approva il Regolamento di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile (valido per tutto il comprensorio servito dalla LEA), comprensivo degli importi minimi e massimi delle tariffe applicabili.
8. Nomina i membri del Consiglio direttivo di sua competenza.
9. Approva lo scioglimento della LEA.

Art. 5 Mezzi finanziari, beni immobili e diritti

1. Per adempiere ai suoi compiti la LEA dispone:
 - a. del ricavo per la fornitura di acqua e per altre prestazioni di servizio, incluse le tasse e gli emolumenti;
 - b. dei contributi che la Città di Locarno ed i Comuni serviti gli mettono a disposizione per lo svolgimento di compiti particolari definiti nei mandati di prestazione approvati dal Consiglio comunale e/o in contratti specifici;
 - c. dei mezzi che la LEA è in grado di ricavare dalla sua attività in ambito commerciale in settori di attività non esclusivi;
 - d. dei contributi e degli indennizzi di enti pubblici e privati.
2. La Città di Locarno mette a disposizione della LEA un capitale di dotazione senza interesse (con qualifica di capitale proprio ai sensi del Codice delle obbligazioni) pari al capitale proprio dell'Azienda comunale dell'acqua potabile alla data della costituzione della LEA.
3. I beni immobili e i diritti trasferiti in proprietà alla LEA al momento della costituzione o da essa in seguito acquisiti o realizzati sono qualificati quali beni amministrativi ai sensi della LOC e non possono in alcun caso essere ceduti a terzi senza la preventiva approvazione del Consiglio comunale della Città di Locarno.

Art. 6 Gestione degli avanzi / Copertura dei disavanzi

Gli avanzi d'esercizio rimangono attribuiti alla LEA, incrementandone il capitale proprio. I disavanzi d'esercizio sono a carico della LEA e ne riducono il capitale proprio. Nei settori esclusivi la LEA opera in regime di copertura dei costi, nel rispetto delle disposizioni cantonali vigenti.

Art. 7 Amministrazione dell'Ente

1. La LEA è amministrata con una contabilità propria tenuta secondo criteri commerciali; sono riservate le disposizioni legali concernente settori d'attività specifici. La contabilità deve essere organizzata in modo da poter evidenziare in modo separato il risultato delle attività svolte in regime di esclusività e di quelle svolte in regime di libera concorrenza. Il bilancio e la tenuta dei conti devono essere conformi al Codice delle obbligazioni (artt. 957-963 CO).
2. L'esercizio ha una durata di 12 mesi e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno la LEA trasmette al Municipio il proprio preventivo per l'anno successivo. Il preventivo deve essere accompagnato da un rapporto descrittivo delle attività pianificate, con un confronto con le indicazioni contenute nel mandato di prestazione approvato.
4. Entro il 31 marzo il conto annuale deve essere approvato dal Consiglio direttivo e sottoposto all'Ufficio di revisione. Entro il 30 aprile il conto annuale deve essere trasmesso al Municipio, che lo sottoporrà per approvazione al Consiglio comunale.

Art. 8 Vigilanza e revoca

1. Nell'ambito della trasmissione dei dati del conto annuale consuntivo, la LEA deve trasmettere al Municipio il rapporto di revisione e il rapporto d'esercizio accompagnato dalla documentazione finanziaria necessaria, comprensiva degli indicatori di prestazione. Questa documentazione deve essere messa a disposizione della Commissione della gestione affinché possa esercitare i propri compiti.
2. Il Municipio ha il diritto di richiedere al Consiglio direttivo le informazioni necessarie all'esercizio dei propri compiti di vigilanza.
3. In caso di gravi inadempienze il Municipio può proporre al Consiglio comunale la revoca del Consiglio direttivo prima della scadenza ordinaria del mandato. Unitamente alla proposta di revoca, il Municipio deve sottoporre al Consiglio comunale una proposta alternativa da sottoporre al voto. In casi urgenti e motivati, il Municipio può adottare decisioni provvisorie sostituendosi al Consiglio direttivo nel periodo che decorre tra la formalizzazione della proposta di revoca e la crescita in giudicato della relativa decisione del Consiglio comunale.

Art. 9 Organi

Gli organi dell'Ente Acqua Locarnese sono:

- Il Consiglio direttivo;
- La Direzione;
- L'ufficio di revisione.

Art. 10 Consiglio direttivo – Composizione

Il Consiglio direttivo si compone di sette membri. Il Capo-dicastero ne fa parte d'ufficio assumendone la presidenza. Altri quattro membri, di cui un secondo municipale, sono designati dal Consiglio comunale, su proposta del Municipio, tenendo conto dei criteri previsti all'art. 115c del Regolamento comunale della Città di Locarno.

Gli altri due membri saranno cooptati direttamente dal Consiglio direttivo su proposta della Commissione consultiva dei Comuni serviti, ritenuto che i Comuni terzi che sottoscriveranno un mandato di gestione totale con trasferimento della proprietà delle infrastrutture avranno la priorità e dovranno essere rappresentati nel Consiglio direttivo tramite il rispettivo municipale responsabile del dicastero approvvigionamento idrico. In ogni caso un Comune terzo servito ha diritto al massimo ad un membro nel Consiglio direttivo.

I membri restano in carica quattro anni e sono rieleggibili per al massimo 12 anni; sono riservate le cariche attribuite di diritto. Il mandato scade il 30 giugno dopo il rinnovo ordinario dei poteri comunali.

Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri un Vice Presidente e un Segretario.

Le indennità riconosciute ai membri del Consiglio direttivo sono regolate dall'art. 115g del Regolamento comunale della Città di Locarno. La LEA non riconosce ai membri indennità fisse di carica ma il Comune versa al singolo membro, tranne al Capo dicastero, un'indennità particolare per ogni seduta.

Per la collisione d'interesse e il divieto di prestazione si applicano gli art. 100 e 101 LOC. I dipendenti della LEA non sono eleggibili nel Consiglio direttivo.

Art. 11 Consiglio direttivo - Delegazioni e Gruppi di lavoro

Allo scopo di gestire in misura efficace ed efficiente la LEA, il Consiglio direttivo può costituire al suo interno Delegazioni e Gruppi di lavoro, cui delegare compiti e competenze specifiche. La delega avviene mediante un regolamento interno o mediante decisioni specifiche emanate dal Consiglio direttivo.

Le Delegazioni restano in carica per una durata quadriennale coordinata con quella del Consiglio direttivo. I Gruppi di lavoro sono competenti ad approfondire temi puntuali ed hanno di regola durata determinata.

Per le indennità, le modalità di convocazione e le sedute delle Delegazioni e dei Gruppi di lavoro si applicano per analogia le disposizioni previste per il Consiglio direttivo.

Art. 12 Consiglio direttivo - Convocazioni e sedute

Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, ogni qualvolta gli affari lo richiedano, ma in ogni caso almeno sei volte all'anno.

Il Consiglio direttivo deve pure essere convocato quando almeno la maggioranza dei membri dello stesso o il Direttore lo richiedono.

Il Consiglio direttivo può validamente deliberare se è presente la maggioranza dei propri membri; esso decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità decide il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono riassunte in un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni per via circolare o elettronica sono ammesse a condizione che tutti i membri del Consiglio abbiano dato il loro accordo a questa modalità.

Il Direttore partecipa alle sedute su richiesta del presidente e previo consenso unanime dei membri del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.

Art. 13 Consiglio direttivo - Compiti e attribuzioni

1. Il Consiglio direttivo sovrintende alla direzione della LEA ed esercita la vigilanza generale sull'attività.
2. Il Consiglio direttivo garantisce sviluppo e gestione della LEA ed esegue le decisioni del Municipio e del Consiglio comunale della Città di Locarno e, riservate le competenze decisionali esplicitamente attribuite a altri organi, esercita in particolare le seguenti funzioni **(in grassetto le funzioni inalienabili, che non possono essere delegate alla Direzione)**:
 - a. redige e **approva i regolamenti interni e le deleghe per l'organizzazione della LEA**;
 - b. negozia, **approva e attua i mandati di prestazione con la Città di Locarno, con gli altri Comuni serviti e con enti terzi**;
 - c. negozia, **approva e attua le convenzioni con la Città di Locarno, con gli altri Comuni serviti e con enti terzi**;
 - d. **assume e gestisce il rapporto d'impiego con i membri della direzione, raccolto il preavviso vincolante del Municipio**;
 - e. assume e gestisce il rapporto d'impiego con il personale necessario allo svolgimento dei compiti affidati;
 - f. definisce i compiti e le mansioni dei dipendenti mediante un capitolato d'oneri;
 - g. elabora, **approva e aggiorna la strategia e gli obiettivi di sviluppo** e determina le azioni necessarie alla loro concretizzazione. L'avvio di trattative con altri Enti pubblici e privati in materia di collaborazioni strategiche che richiedono modifiche statutarie e/o il coinvolgimento successivo del Consiglio comunale presuppone l'informazione preventiva del Municipio per il tramite del Capo dicastero competente;
 - h. **designa le persone che, con firma collettiva, vincolano la LEA verso terzi**;
 - i. organizza la tenuta della contabilità secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO) e nel rispetto di quanto richiesto dai rispettivi contratti/mandati di prestazione sottoscritti;
 - j. **allestisce e approva i conti preventivi, il rapporto di gestione, i conti consuntivi all'attenzione del Municipio e del Consiglio comunale**;
 - k. definisce e **approva la pianificazione degli investimenti** e ne assicura la realizzazione;
 - l. **assicura i mezzi finanziari** necessari al buon funzionamento della LEA;
 - m. **esamina i rapporti dell'organo di revisione e definisce le necessarie misure correttive**;
 - n. **definisce le deleghe e il sistema di controllo interno**, assicura il monitoraggio dei rischi ed esercita la vigilanza sull'attività operativa propria e delegata.
3. Contro le decisioni di natura amministrativa del Consiglio direttivo è data facoltà di ricorso ai sensi dell'art. 208 e segg. LOC.

Art. 14 Consiglio direttivo - Dimissioni

Le dimissioni dei membri del Consiglio direttivo che intervengono durante il periodo di nomina sono presentate al Municipio in forma scritta con un preavviso di almeno tre mesi, per la fine del mese di

giugno o di dicembre. La competenza per l'accettazione e per la sostituzione segue le disposizioni dell'art. 10.

Art. 15 Direzione

1. La Direzione è composta da uno più membri ed è nominata dal Consiglio direttivo, osservato il preavviso vincolante del Municipio della Città di Locarno.
2. La Direzione assicura la gestione operativa corrente e l'espletamento dei compiti ad essa delegati dal Consiglio direttivo della LEA. In questa funzione gestisce la LEA e provvede al suo sviluppo e contribuisce alla formulazione e alla concretizzazione delle indicazioni strategiche e gli obiettivi definiti dal Consiglio direttivo. Rappresenta la LEA e istruisce le pratiche di competenza del Consiglio direttivo, formulando laddove richiesto il suo preavviso. Esegue le decisioni degli organi superiori.

Art. 16 Personale

1. Lo statuto del personale della LEA è quello previsto dal Regolamento organico dei dipendenti della Città di Locarno (ROD). L'attribuzione delle funzioni al momento dell'assunzione e in caso di cambiamento di funzione è di competenza del Consiglio direttivo.
2. Consiglio direttivo e Direttore svolgono i compiti e sono titolari - per quanto riguarda i dipendenti della LEA - delle competenze che la LOC e il ROD attribuiscono al Municipio e al Segretario comunale, rip. al Capo del personale. Le vie di ricorso sono quelle previste dal ROD della Città di Locarno.
3. Il personale della LEA è affiliato all'Istituto di previdenza della Città di Locarno.

Art. 17 Ufficio di revisione

1. La revisione dei conti viene affidata a un ufficio di revisione esterno indipendente.
2. L'ufficio di revisione esterno deve adempiere ai requisiti stabiliti dalla Legge federale sulla sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (LSR) per i periti revisori.
3. La nomina spetta al Municipio ed è valida per un periodo quadriennale.
4. Il mandato può essere esercitato per un massimo di 8 anni.

Art. 18 Scioglimento

1. La LEA può essere sciolta con preavviso di un anno dal Consiglio comunale della Città di Locarno.
2. La decisione deve essere ratificata dal Consiglio di Stato.
3. La liquidazione compete al Consiglio direttivo, a meno di diversa decisione da parte del Consiglio comunale.
4. In caso di scioglimento la Città di Locarno subentra nelle attività della LEA e nei suoi obblighi contrattuali, riprendendone attivi e passivi, ed in particolare proprietà immobiliari e diritti.

Art. 19 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore il 1° gennaio successivo all'approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza. L'Ente viene formalmente costituito alla data di entrata in vigore del presente statuto.

Art. 20 Norme transitorie

I dipendenti comunali attivi presso l'Azienda acqua potabile della Città di Locarno vengono trasferiti e assunti dalla LEA alla data di costituzione, senza periodo di prova, fatta eccezione per i dipendenti per i quali tale periodo di prova sia ancora in corso (e ciò limitatamente al periodo residuo). Contestualmente all'assunzione i dipendenti terminano la loro attività quali dipendenti del Comune di Locarno. Lo stipendio lordo attualmente percepito alle dipendenze del Comune è garantito a parità di funzione svolta. Parimenti è garantita l'anzianità di servizio maturata presso la Città ed i diritti ad essa connessi. In caso di soppressione di funzione sono applicabili le disposizioni del ROD.